



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno VII N. 2 – nuova serie

20 ottobre 2012

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

Il “caso” ILVA di Taranto

DIRITTO AL LAVORO E DIRITTO ALLA SALUTE UNA VILE ALTERNATIVA

di Gaetano Veneto*



Nell'evocare il diritto al lavoro, per tutti - i giovani in particolare - nel nostro Paese, si sta effettuando troppo spesso in questi giorni una vile operazione dialettica. Tutto ciò avviene in questi tempi di disoccupazione così tanto dilagante in tutti i Paesi dell'Unione Europea ed, in particolare, nel tormentato Sud dell'Italia.

Tale diritto viene molto spesso richiamato ipocritamente e senza alcun senso del ridicolo anche dal nostro Governo, impegnato a menar vanto di una “crescita” di cui non si vede l'ombra per mancanza di efficaci iniziative, visto l'impegno a salvare solo finanze private e pubbliche. Il diritto al lavoro viene sbandierato, specialmente in particolari situazioni socialmente drammatiche, in una prospettiva di raffronto dialettico con quello alla salute: sia il primo che il secondo, come è noto, sono scolpiti indelebilmente ed inequivocabilmente in molte norme costituzionali, testualmente, negli articoli 4 e 32. Richiamando questi due diritti inalienabili si constata, nei fatti, ora

una lesione del primo, ora del secondo. Operata una constatazione di sostanziale contrapposizione, nei fatti e nelle aziende, come nel caso ILVA, se ne auspica “una positiva coniugazione”. Orbene, non sembra che il diritto al lavoro, riconosciuto dalla Costituzione quale diritto di tutti i cittadini, possa essere inteso quale diritto ad un lavoro purchessia tale da pregiudicare, ad esempio, la salute di chi lo svolge o quella di altre persone, o la propria od altrui libertà, ma solo come diritto ad un lavoro che anzitutto si svolga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona (salute, sicurezza, libertà e dignità umana), i quali valgono, dunque, a permeare

l'essenza, cosicchè nessuna contrapposizione può profilarsi tra i due diritti, “la tutela del lavoro presupponendo imprescindibilmente quella della salute...”.

Tutte le parole appena riportate tra virgolette, che ben potrebbero apparire in testi accademici non condizionati da frequenti ed opportunistiche scelte di campo operate da giuslavoristi *d'abond*, sono contenute in una severa (quanto garbata) ordinanza di un Magistrato della Repubblica Italiana, una donna schiva quanto rigorosa, che ha inchiodato



imprenditori, amministratori privati e pubblici, Governi statali e regionali a responsabilità che resteranno anch'esse scolpite nella storia dell'indegnità politica e morale del nostro Paese.

Così si comprende perchè l'Italia sia precipitata, non a caso, nel baratro di una disoccupazione coniugata all'incapacità di gestire la Cosa Pubblica con idee nuove capaci di operare un'effettiva ripresa, oggi solo sbandierata già per fini elettorali persino da “tecnici apprendisti stregoni politici” quali appaiono alcuni dei nostri governanti.

continua a pagina 15

SOMMARIO

- 3** Né con lo Stato né con le Brigate Rosse
- 5** Mediazione ... anche tributaria
- 7** La chiusura dei Tribunali
- 9** Esaurimento del diritto del marchio d'impresa
- 11** Prescrizione penale
- 13** La terza “repubblica all'italiana”

**L'Università degli Studi di Bari
il Centro Studi Diritto dei Lavori di Bari**

in collaborazione con



L'Università telematica Pegaso

organizzano un

**CONVEGNO INTERNAZIONALE
DIRITTO DEL LAVORO
SPAGNA-ITALIA**

**LAVORO E OCCUPAZIONE:
CRISI ATTUALE E PROSPETTIVE**

* Professore di Diritto del Lavoro
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari

I PARAMETRI DELLE TABELLE VANNO RISPETTATI

Particolarmente tormentata risulta negli ultimi mesi la *querelle* sulle tabelle utilizzate per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale.

Dopo la famosa sentenza n. 12408 del 7/06/2011 - con cui oltre ad essere riconosciuti quale parametro di valutazione di riferimento in tutto il territorio i più favorevoli criteri tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, veniva esplicitata l'iniquità del sistema tabellare perché lesivo della certezza del diritto e del principio di uguaglianza ex art. 3 della Cost., nonché la necessità di un sistema tabellare unico valido su tutto il territorio nazionale - il Consiglio dei Ministri, nella riunione dell'agosto 2011, approvava su proposta del Ministro della salute un d.P.R. per la predisposizione di una tabella unica nazionale che potesse assurgere a parametro vincolante per i giudici in tutta la nazione.

Tale progetto accusava seri colpi che portavano la Camera, nella seduta n. 540 dell'ottobre scorso, ad approvare la mozione che impegnava il Governo a ritirare il provvedimento ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati ed a predisporre un nuovo decreto "teso a determinare valori medi del risarcimento del danno biologico per le lesioni di non lieve entità che prendano a riferimento quelli delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano". (cfr. A. Belsito, *Lo strano fenomeno del mobbing*, Cacucci, Bari, 2012, pp. 177 e ss.).

Con la sentenza n. 8557 del 29 maggio 2012 la Suprema



Corte torna ancora sulla materia delle tabelle non solo lanciando un monito ai giudici di merito che sogliono indicare come parametri di riferimento per la quantificazione del danno determinate tabelle dalle quali, di fatto, si discostano non rispettando la forbice del minimo e massimo in esse indicata, ma anche precisando la natura dell'allegazione delle tabelle stesse. I giudici della Suprema Corte, infatti, sottolineano che la produzione documentale delle tabelle, sebbene non effettuata nei primi gradi di giudizio, deve essere permessa in terzo grado non comportando la stessa, la violazione dell'art. 372 cod. proc. civ., poiché le predette tabelle non costituiscono documenti in senso proprio nè integrano nuovi elementi di fatto, potendo avere natura di allegazioni difensive in certa misura paragonabili ai riferimenti giurisprudenziali.

Nel caso di specie la Cassazione, chiamata a decidere sulla congruità della liquidazione del risarcimento del danno *iure proprio* - in favore del figlio -

per la perdita del genitore rileva l'opportunità di una nuova determinazione del danno ammontante - secondo il calcolo del giudice di merito - a 50.000 euro complessivi.

Trattasi, invero, secondo la decisione, di somma che sebbene rinveniente da una valutazione effettuata in via equitativa è nettamente inferiore, nell'ammontare, ai minimi stabiliti nella tabella di liquidazione del danno alla persona in uso presso il Tribunale di Firenze, dove per la morte di un genitore non convivente è prevista la liquidazione, a ciascuno dei figli, di un importo che va da 60.000 a 200.000 euro, nonché di un compenso esiguo anche qualora determinato secondo il criterio «medio».

La sentenza si incastona all'interno di un *excursus* giurisprudenziale di una materia che, com'è stato innanzi precisato, è *de iure condendo* atteso che sicuramente prende le mosse dalla decisione del 2009 (n. 26505) con la quale la Suprema Corte riconosceva al giudice di merito la possibilità di assumere come parametri di riferimen-

to per la quantificazione del danno non patrimoniale le tabelle utilizzate nei vari Tribunali della Repubblica, considerandolo un criterio equitativo che trova il proprio fondamento normativo negli artt. 1226 e 2056 cod. civ., indubbiamente non disdegna la decisione del 9 maggio 2011, n. 10107, dove si imponeva al giudicante l'indicazione precisa del sistema seguito e della *necessaria personalizzazione* in riferimento al caso concreto, mentre avalla il concorde orientamento (ex *multis* Cass. 16 dicembre 2005, n. 27723, e 21 ottobre 2009, n. 22287) secondo cui le tabelle solitamente utilizzate per la quantificazione del danno morale o biologico non possono essere "considerate norme di diritto, non rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza di cui all'art. 115 c.p.c., nè fanno parte del normale patrimonio di conoscenza del giudice" che invero rimane vincolato al loro rispetto ed a fornire idonea motivazione nei casi in cui abbia inteso discostarsi dai loro contenuti o da quanto da esse previsto.

Al di là di ogni altro riferimento giurisprudenziale pare che l'ultima lezione della Suprema Corte sia piuttosto chiara: sì alla valutazione del danno non patrimoniale in via equitativa, sì all'uso di tabelle differenti da quelle del tribunale di Milano, sì al rispetto dei limiti indicati salva la possibilità nel caso di mancata osservanza dei parametri di fornire adeguata motivazione delle ragioni.

Clarenza Binetti

NEL DIRITTO
EDITORE

l'editoria utile al tuo fianco

Assegnato al Giudice Antonio LOVECCHIO l'VIII premio "Renato dell'Andro a Martina Franca **Nè con lo Stato nè con le Brigate Rosse**

PUBBLICO PARTICOLARMENTE COINVOLTO DALL'APPASSIONATA RELAZIONE DEL MAGISTRATO TRANESE

Il dott. Antonio Lovecchio, Presidente dei G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Bari, l'11 luglio 2012 a Martina Franca ha ricevuto il prestigioso premio assegnato ai giuristi che si sono particolarmente distinti nella loro attività professionale. Nel complimentarci con il dott. Lovecchio che per oltre un ventennio ha svolto le funzioni di magistrato, inizialmente come Pretore di Bisceglie e poi quale giudice penale presso il Tribunale di Trani, riportiamo qui di seguito uno stralcio della sua relazione.

"Nè con lo Stato nè con le Brigate Rosse".

Con questo slogan si consumava nel corso di un convegno tenutosi a Rimini nel 1978 lo strapunto istituzionale che determinerà nel prossimo futuro l'involuzione della Magistratura prefigurata dai Costituenti, ordine autonomo ed indipendente, inserito nella struttura statale.

Come si pervenne a formulare lo slogan?

Ritengo di condurre l'indagine sotto un triplice profilo, sociologico, giuridico penale e "politico". Sotto il primo profilo l'indagine sociologica deve necessariamente muovere dai criteri di accesso al concorso, alla cui partecipazione facevano domanda i figli di avvocati, magistrati, notai e cioè coloro che avevano alle spalle non solo capitali ma un modo di essere e di pensare "omologato" alla storia ovvero ai vissuti di ciascuno. Quando, tuttavia, le porte dei vari concorsi si spalancarono – così consentendosi l'accesso a fasce di giovani laureati portatori di esperienze più "popolari" – fu inevitabile che costoro facessero confluire nel modo di amministrare "giustizia" il loro, vissuto, diverso da quello

di chi li aveva preceduti. Nel contempo era promulgato il cd. "Statuto dei lavoratori" (1970) con il quale il Legislatore, abbandonando le teorie liberistiche, operava una "scelta di campo" ed imponeva al giudice di dare ragione alla parte più debole – il lavoratore appunto – e torto al padrone come avveniva nei ricorsi ai sensi dell'art. 29, dettati dall'esigenza di garantire o, quanto meno, non ostacolare il libero esercizio dei diritti sindacali all'interno delle fabbriche.

Le "fatiche" per modificare il testo dell'art. 18 sono cronaca di questi giorni ed hanno costituito oggetto di un serrato dibattito fra Governo ed Organizzazioni sindacali. Sotto altro profilo l'idea di "esibirsi" da parte di Collegi e rivelare, anticipatamente le proprie intuizioni sulle indagini, non è mai venuta meno.

È il caso dell'attentato al Professionale di Brindisi – tragicamente conclusosi con la morte di una minorenni – nel quale un PM, peraltro successivamente privato delle indagini, nel corso di una conferenza stampa, si è lasciato andare a valutazioni sulle indagini in corso di svolgimento rappresentando proprie "intuizioni" sull'identità dell'omicida e sul suo *modus operandi*.

Tali affermazioni, mai smentite, costituiscono un modo di operare non consono al magistrato, dal quale deve esigersi riservatezza non nel suo interesse, ma in quello superiore delle indagini che trascendono la persona che le esegue, la quale, se ci mette la faccia perde, nell'ipotesi non abbia indovinato, anche quella.

Ed è questo un rischio che in questi tempi noi magistrati non



possiamo correre, senza essere massacrati dai mass media detentati dai potentati economici che si reputano costantemente "vittime".

Per chi si interroga poi, sul ruolo dominante assunto dal PM nell'ambito del processo penale, non può trascurare di considerare che con la riforma dell'89 il processo è divenuto "di parte" con la conseguenza che una parte il PM appunto – spesso prevarica sull'altra senza dar conto ad alcuno. Rarissimi sono gli interventi disciplinari del CSM sul modo di gestire il processo dopo, e le indagini prima. Eppure occasioni non ne sono mancate, ma l'elenco trascende dai limiti della presente relazione. A tanto si è cercato di porre rimedio stabilendo i limiti del "giusto" processo quasi che prima il processo non fosse "giusto". Il "giusto" processo si fonda sul principio del contraddittorio ma è un contraddittorio falsato in quanto è il PM a dettare i tempi quasi costringendo l'imputato a rifugiarsi nella prescrizione quale ultimo rimedio alla sua presunta innocenza. In siffatto contesto la crisi del sistema è strutturale: i processi aumentano, i giudici diminuiscono e a tale a tale situazione non può porsi rimedio con un incremento di posti messi a concorso per svariate ragioni che non possono elencarsi, la prima delle quali è conseguenza della crisi economica che inibisce aumenti in organico. Nel contempo non mancano interventi legislativi di segno contrario a quelli auspicati, ne costituiscono un esempio, opposto alla depenalizzazione, nuove figure di reato come quella della introduzione

nella cabina elettorale del telefono cellulare, ipotesi contravvenzionale estensibile ad ogni situazione, ovvero il ripristino del reato di guida senza patente, laddove è statisticamente accertato che la maggior parte degli incidenti stradali prescinde dal possesso del titolo abilitativo alla guida. E così neppure su quello che era un cavallo di battaglia della magistratura associata, rappresentato dalla esigenza di una depenalizzazione profonda e radicale, si è riusciti a paralizzare le iniziative legislative che, viste con il senno di poi, appaiono fuor d'opera e distoniche rispetto ad un tracciato normativo che fino a poco tempo fa aveva una sua logica. Il processo si sta trasformando, per effetto di ripetuti interventi legislativi, in una sorta di dialogo al quale il giudice è sostanzialmente estraneo. Strettamente collegato a questi temi è il cosiddetto problema dell'abuso del diritto e del processo, quali forme di abuso alle quali è necessario porre rimedio con urgenza, onde evitare che non solo sotto il profilo deontologico, ma anche sotto quello squisitamente efficientistico, sussista l'esigenza di evitare d'uso illecito e/o distorto degli strumenti processuali messi a disposizione dal legislatore.

Nello specifico è necessario far riferimento all'uso dilatorio degli strumenti processuali contrari ai principi, della lealtà e della regolarità del processo.

Tanto ostacola l'utilizzo di riti alternativi non essendovi un interesse ad accedervi perché si tende alla prescrizione, momento finale del processo prediletto da chi non ha interesse ad ottenere una pronuncia nel merito.



LA MEDIAZIONE

Panacea di tutti i mali?

A due anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010, appare opportuno tracciare un bilancio circa le positività e le criticità che hanno contraddistinto l'istituto nella sua applicazione.

La legge n. 69/2009 ha istituito in Italia il procedimento di mediazione quale rito alternativo all'ordinario processo di cognizione, in ossequio alla direttiva europea n. 52 del 2008. Ma è solo con il d.lgs. n. 28/2010 e con il decreto ministeriale n. 180/2010 che tale rito alternativo è entrato pienamente in vigore nel nostro ordinamento.

Il decreto citato rappresenta il provvedimento legislativo di maggior interesse all'interno del panorama italiano degli ultimi anni, in relazione agli obiettivi posti dal legislatore ed all'interesse suscitato con la sua applicazione.

Nello specifico ampi dibattiti sono stati sollevati dalle Associazioni degli Avvocati in relazione alla previsione della obbligatorietà prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, essendo il procedimento di mediazione, condizione di procedibilità preliminare al rito ordinario.

La "diatriba" è stata addirittura oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata, in particolare, da parte del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria (16 agosto 2011) e dal Giudice di Pace di Mercato San Severino (21 settembre 2011).

È per l'appunto questo il

cuore del dibattito, in quanto le materie previste dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, per le quali la mediazione è obbligatoria per l'espletamento del processo ordinario di cognizione, rappresentano l'80% di tutto il contenzioso civile.

Il responso della Corte Costituzionale è quanto mai atteso. La Corte, infatti, nel dirimere il caso non dovrà soltanto valutare le questioni di legittimità costituzionale che ineriscono alla vicenda, ma gli ulteriori importanti aspetti che si intrecciano nell'istituto.

Prima di tutto saranno da valutare attentamente i dati afferenti a questi due anni di vigenza del procedimento in questione. A tal proposito la relazione del Guardasigilli del 17 gennaio 2011 ha dedicato grande attenzione alla mediazione, valutata positivamente sotto tre profili: *in primis* riguardo al numero delle mediazioni iscritte che da 33.808 nel primo semestre del 2011 hanno superato il numero delle 53.000; in secondo luogo per le possibilità di assicurare una effettiva assistenza tecnica (si è rilevato che nell'80% dei casi le parti sono assistite da un legale, scongiurando così le preoccupazioni della classe forense circa una minore tutela per i diritti dei cittadini); ed in ultimo per la percentuale di successo (60%) delle mediazioni effettuate in presenza delle parti.

Questi dati però si possono valutare anche in senso non

positivo dovendo rilevare che un tale risultato è in larga parte dovuto alla previsione dell'obbligatorietà dell'art. 5 del d.lgs. 28/2012 le cui disposizioni, a partire dal 31 marzo 2012, sono state estese ad ulteriori materie come quella condominiale e risarcitoria per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, comportando un notevole aumento delle mediazioni iscritte in percentuale pari ad un +77,2%.

Non è possibile però limitare la valutazione ai soli aspetti funzionali ma bisogna ampliare la valutazione anche a quelli strumentali. Occorre aggiungere, infatti, che l'istituto della mediazione ha comportato il proliferare di organismi di mediazione ed enti di formazione per mediatori che, ad oggi, risultano essere rispettivamente, 862 e 315, come documentato dalle iscrizioni ai registri tenuti presso il Ministero della Giustizia.

Sono valutazioni di carattere accessorio, ma tutt'altro che irrilevanti, che la Corte Costituzionale non potrà esimersi dal fare, attesa anche la rilevanza economica ed occupazionale dei numeri sopra richiamati. Il business legato al settore è infatti notevole laddove sempre più sono i messaggi promozionali degli enti in questione trasmessi sia per radio che per televisione per sollecitare un maggior numero di persone a diventare mediatori.

La previsione per la quale la Corte Costituzionale dovesse dichiarare incostituzionale l'art. 5 *ut supra* citato affosserrebbe in maniera definitiva sia l'istituto in sé ma soprattutto l'indotto che si è creato attorno alla mediazione.

In relazione, poi, ai procedimenti di mediazione già sperimentati nel nostro ordinamento la Corte Costituzionale ha già dovuto dirimere una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 410 c.p.c. in tema di procedimento del lavoro. In quel caso la Corte Costituzionale con sentenza del 13 luglio 2000 n. 276, aveva



respinto tutti i profili di legittimità sollevati dai giudici di merito in quanto non ritenuti fondati.

In conclusione è opportuno rilevare che la capacità deflattiva della mediazione per quanto più modesta rispetto agli annunci ufficiali è comunque da tenere in considerazione. Laddove per le liti bagatellari di valore inferiore a 1.000,00 euro la percentuale di accordo è pari al 63% con conseguente notevole sgravio per i Tribunali. Come è noto la giustizia italiana versa ormai in una crisi profonda che coinvolge tutti i livelli. Quello che dovrebbe essere il valore fondante del nostro (e di ogni) ordinamento giuridico ovvero quello della "certezza del diritto" si è tramutato in una "incertezza" dello stesso che, paradossalmente, è l'unico dato "certo" di cui disponiamo. Pertanto qualunque strumento in grado di limitare le conseguenze negative deve essere apprezzato e salvaguardato.

Paradossalmente il disposto dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 rischia di trasformarsi in una previsione in forza della quale le parti sono coartate a conciliarsi per la mancanza di un'alternativa effettiva che tuteli concretamente i propri diritti.

In definitiva la mediazione non rappresenterà certo la panacea di tutti i mali del sistema giustizia italiano ma potrebbe essere un ottimo strumento per portare a conoscenza del cittadino metodi alternativi rispetto al giudizio e per deflazionare il carico giudiziale dei nostri tribunali stante la brevissima durata del procedimento di mediazione.

Elio Gaetano Belsito


UNION CONCILIA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
WWW.UNIONCONCILIA.IT
VIA ALCIDE DE GASPERI, 64
76011 BISCEGLIE (BT) ITALY

... AL VIA ANCHE QUELLA TRIBUTARIA

Dal 1° aprile 2012 entra in vigore l'obbligo di mediazione anche per le controversie tributarie

L'art. 39 D.L. 98/2011 introduce un nuovo strumento deflattivo del contenzioso tributario, la "mediazione tributaria", il cui procedimento è stato esplicito dall'Agenda delle Entrate con la Circolare n. 9/E/2012. L'istituto, disciplinato dall'art. 17-bis D.lgs. n. 546/1992 rappresenta un momento pre-processuale, aprendo una fase amministrativa, in cui le parti possono rideterminare l'importo della pretesa tributaria. Tale fase è obbligatoria qualora il contribuente intenda impugnare uno o più atti, fra quelli individuati dall'art. 19 D.lgs. 546/1992 che siano stati notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, il cui valore non sia superiore ai 20.000 euro. Tuttavia si precisa che tra gli atti individuati dall'art. 19 D.lgs. n. 546/1992, non rientra certamente la cartella di pagamento ed in generale gli atti emessi dall'Agente della riscossione per i quali è opportuna una breve precisazione.

Qualora il contribuente ritenga di sollevare delle contestazioni relative esclusivamente a vizi riconducibili all'A.d.R., quali ad esempio eccezioni relative alla ritualità della notifica, non potrà ricorrere alla mediazione tributaria. Se invece le contestazioni riguardano motivi riconducibili esclusivamente all'Agenda delle entrate e l'atto ha un valore non superiore ai 20.000 euro, il contribuente dovrà ricorrere al nuovo istituto. Nel caso in cui il contribuente impugni una cartella di pagamento per vizi riconducibili sia all'A.d.R. che all'Agenda delle entrate potrà proporre ricorso solo all'A.d.R., che avrà l'onere di chiamare in causa l'Agenda delle entrate per quanto attiene all'attività della stessa ed alle relative contestazioni sollevate; ovvero avviare la fase di mediazione nei confronti dell'Agenda delle entrate per le eccezioni di sua competenza, senza notificare ricorso all'A.d.R.; infine il contribuente potrà proporre ricorso all'A.d.R. e contestualmente avviare la fase di mediazione



con l'A.d.E.. In presenza di dette condizioni, il ricorso dovrà essere preceduto, a pena di inammissibilità, da una istanza diretta alla Direzione provinciale o regionale dell'Agenda delle Entrate che ha emanato l'atto entro 60 giorni dalla notifica. L'istanza, che dovrà anticipare i medesimi contenuti e la stessa forma previsti per il ricorso, potrà contenere una proposta di mediazione volta alla rideterminazione della pretesa. La presentazione dell'istanza non sospende l'esecutività dell'atto, e pertanto sarà necessario formulare un'espressa richiesta in tal senso. Ricevuta l'istanza, l'ufficio valuterà la correttezza e l'ammissibilità della stessa e potrà accogliere il reclamo, nonché l'eventuale proposta della mediazione, ovvero formulare una diversa proposta od convocare il contribuente in contraddittorio. Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo, la mediazione si concluderà con la sottoscrizione da parte del contribuente e dell'Ufficio di un atto contenente l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione e le modalità di versamento degli stessi, che si perfezionerà al momento del pagamento dell'intero importo dovuto o alternativamente, al momento del versamento della prima rata dell'importo dilazionato. Quindi successivamente a questo momento l'atto non sarà più contestabile. Il contribuente, qualora usufruisca della mediazione, potrà beneficiare di una riduzione delle sanzioni nella misura del 40% delle somme irrogabili.

L'Agenda delle entrate ha precisato che ci si potrà avvalere di tale decurtazione della sanzione anche qualora nella fase di mediazione non vi siano stati margini per la riduzione della pretesa.

In caso di rigetto espresso, anche parziale, da parte dell'Agenda delle Entrate, il contribuente entro 30 giorni a partire da quello successivo alla data di notifica del provvedimento dell'Ufficio, potrà proporre ricorso, ricalcando in modo puntuale lo stesso contenuto dell'istanza di mediazione precedentemente esperita. Qualora invece siano decorsi inutilmente 90 giorni dalla ricezione da parte dell'Ufficio della Direzione cui l'istanza è diretta, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente potrà proporre ricorso nei 30 giorni successivi. Si precisa che la sospensione feriale non interrompe la decorrenza dei 90 giorni. Una precisazione ulteriore meritano le controversie aventi ad oggetto il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori.

In questa fattispecie il ricorso giurisdizionale non può essere proposto prima che siano decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso. Nel caso in cui alla data del 1° aprile 2012 non siano ancora decorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il contribuente potrà essere procedere con l'istanza di mediazione.

E' essenziale, infine, soffermarsi sul valore della controversia. Il limite dei 20.000 euro, deve intendersi riferito all'importo del tributo preteso nel provvedimento notificato al contribuente, al netto di sanzioni irrogate con il medesimo atto ed al netto d'interessi. In presenza d'impugnazione cumulativa di una pluralità di atti, il valore della lite va individuato con riferimento a ciascun atto impugnato nel medesimo ricorso: il contribuente dovrà osservare la procedura della mediazione introdotta dall'art. 17-bis qualora i singoli atti che compongono il medesimo ricorso, abbiano ognuno un valore non superiore ai 20.000 euro. Se il ricorso cumulativo ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione del tributo, il valore della controversia andrà determinato al netto di oneri e accessori.

Restando in tema d'istanza di rimborso, se questa riguarda più periodi di imposta, l'Agenda delle entrate ha precisato che il valore della lite è dato dall'importo del tributo richiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.

*Claudia A. Catalano
Giuseppe Braccioldi*



L'EDITRICE

Industria Grafica Editoriale

● ● ● ● ● offset & digitale

Sede legale e stabilimento: Zona ASI - S.S. 16 Km. 684 - 71122 Foggia
Tel. 0881.310663-4 Fax 0881.310665
E-mail: offset@leditrice.it - Part. Iva 03274590719

Il licenziamento della lavoratrice in gravidanza

Per il diritto alla retribuzione, è sufficiente che il datore di lavoro sia a conoscenza del suo stato

Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), all'art. 54, dispone che "le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino" (comma 1), e precisa che "il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano" (comma 2).

La stessa norma, poi, al comma 3, prevede una deroga al suddetto divieto di licenziamento, nelle seguenti ipotesi: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addebita; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

Dunque, il legislatore ha stabilito che il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 1, 2 e 3, è nullo (art. 54, co. 5, T.U. n. 151/2001).

Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il divieto di licenziamento di cui alla l. n. 1204 del 1971, art. 2 (norma ora trasfusa, con modifiche ed integrazioni, nel precitato art. 54 del sopravvenuto d.lgs. n. 151/2001) opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, il licenziamento intimato nonostante il divieto comporta, anche

in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano, ai sensi del d.P.R. n. 1026 del 1976, art. 4, a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza (v., *ex multis*, Cass. 2244/2006; Cass. n. 16189/2002; Cass. n. 6595/2000).

In proposito, viene dunque richiamata dai giudici di legittimità un'ulteriore norma speciale, il d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, art. 4, ossia il regolamento per l'applicazione della l. n. 1204 del 1971 (emanato secondo la previsione della stessa legge, all'art. 32) la quale, dispone al comma 2 che "la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione". Senonché la stessa Suprema Corte, con una rilevante pronuncia, ha affermato che "questo non significa che la presentazione del certificato sia indispensabile, anche soltanto al fine limitato del diritto alla retribuzione, e che non possa essere sostituita, a tutti gli effetti, dalla conoscenza effettiva, ottenuta anche altrimenti, che il datore di lavoro abbia avuto dello stato di gravidanza della lavoratrice"

(Cass. n. 3620/2007). Quello che rileva e che condiziona il diritto alla retribuzione – ha precisato la Corte – è, in realtà, il fatto sostanziale della conoscenza da parte del datore di lavoro dello stato di gravidanza della dipendente, non il fatto formale dell'invio del certificato medico. Altrettanto vale, del resto, per quel che riguarda il parto e l'esistenza in vita del bambino: quello che rileva ai fini del diritto alle prestazioni collegati a questi eventi è la conoscenza effettiva che ne abbia il datore, non l'invio delle relative certificazioni mediche. Tale statuizione si pone, peraltro, in perfetta sintonia con quella giurisprudenza secondo cui la certificazione "risponde ad una mera funzione probatoria, che può essere assolta anche con mezzi diversi" (Cass. n. 16505/2004), e l'invio del certificato può trovare un equipollente "nella conoscenza dello stato di gravidanza da parte del datore di lavoro" (Cass. S.U. n. 2248/1988; nello stesso senso, Cass. n. 2617/1989).

Va segnalato che la questione è tornata al vaglio dei giudici di legittimità i quali, con una recentissima pronuncia, hanno confermato il proprio indirizzo, enunciando, a mente dell'art. 384, comma 1, c.p.c., considerata la particolare importanza della stessa, il principio di diritto per cui "in tema di rapporto di lavoro irregolare, la lavoratrice in stato di gravidanza o puerpe-

rio licenziata nonostante il divieto di licenziamento ha diritto alle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto indipendentemente dall'invio della relativa certificazione medica ove il datore di lavoro abbia avuto comunque conoscenza effettiva dello stato di gravidanza" (Cass. 20 luglio 2012, n. 12693).

Il caso di specie riguardava il licenziamento verbale impugnato da una lavoratrice in stato di gravidanza e con una posizione lavorativa non regolarmente formalizzata, la quale nei precedenti gradi di giudizio aveva richiesto e ricevuto l'accertamento del lavoro subordinato e, quindi, la nullità del licenziamento intimato nel periodo di gravidanza, oltre il risarcimento del danno quantificato nelle mancate retribuzioni dalla data del licenziamento al compimento di un anno di età della figlia e nelle mancate contribuzioni nell'intero periodo di lavoro.

La Corte di Cassazione, con siffatta decisione, ha rimarcato come l'art. 4 del d.P.R. n. 1026 del 1976 non riconnetta al requisito formale della presentazione del certificato medico alcuna sanzione, talché la lavoratrice ha diritto ugualmente al pagamento della retribuzione, indipendentemente dall'invio della suddetta certificazione, quando il datore di lavoro abbia avuto *aliunde* conoscenza del suo stato di gravidanza.

Ciò ancor più – ha precisato la S.C. – nel lavoro irregolare, ove la lavoratrice, che versa nella condizione peculiare di un rapporto di lavoro mai formalizzato può nondimeno ritenere di non dover assolvere alcun onere di documentazione a cagione dell'irregolarità del rapporto di lavoro, mentre il datore di lavoro, pur avendo conoscenza effettiva dello stato di gravidanza della dipendente, si gioverebbe di un più contenuto obbligo retributivo a cagione del tempo e delle modalità con cui la lavoratrice abbia documentato, con certificazioni mediche, il predetto stato.

Antonio De Simone



LA SPENDING REVIEW: RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA ... ALL'ITALIANA

MA SI RISPARMIA DAVVERO CON LA CHIUSURA DEI TRIBUNALI?

Allontanare la Giustizia da diversi territori penalizza oltremodo i cittadini, non migliora la qualità dei servizi e rende ancora più insicura la nostra nazione.

Solidarietà alla città di LUCERA. Si chiude il Tribunale senza motivo

di Antonio Belsito

Con il recente decreto il Governo Monti, incaricato dai nostri politicanti di espletare il c.d. "lavoro sporco" con ogni mezzo e senza ritegno, ha deciso finalmente di ridurre la spesa pubblica.

Pochi sono gli sprechi annullati, molte le iniziative estemporanee come quella di chiudere disinvoltamente Tribunali e sezioni distaccate.

Ormai nessuno protesta più.

Il nostro è un Paese che sembra rassegnato alla prepotenza ed arroganza dei segretari di partiti che scelgono ormai da qualche legislatura i parlamentari, forse un po' volendo imitare il Re che sceglieva i senatori!

Questo Governo fa ciò che gli pare e piace penalizzando ogni giorno i cittadini che lavorano avendo quale unico obiettivo quello di pareggiare il bilancio e di ricevere il plauso della Merkel.

Ebbene, come se non bastasse la disastrosa ennesima riforma della sanità effettuata dalle Regioni - che invece di eliminare i tanti sprechi si sono affrettati a chiudere molti ospedali - il Governo centrale ha voluto forse dare un segnale di apparente contenimento della spesa pubblica disponendo la



Nella foto il Tribunale di Lucera

chiusura dei Tribunali.

Senza voler essere prevenuti, non si può sottacere qualche riserva mentale sull'iniziativa e sui criteri di scelta. Non mi riferisco soltanto al grave scippo subito dalla città di Lucera con la chiusura del suo storico Tribunale che peraltro ha un numero di procedimenti in corso notevole, ma anche alla inesistente valutazione non solo dei gravi disagi, ma anche dei costi per procedere in tali imprudenti iniziative.

Temo che qualcuno si stia già prenotando per i

grandi progetti della nuova edilizia giudiziaria, visto che ormai (per spendere soldi) i palazzi storici non saranno più idonei e bisognerà edificare grandi strutture (sperando che non siano come quella ove è ubicato il Tribunale penale di Bari!) pseudo-moderne e poco pratiche. Chiudere tanti Tribunali e sezioni distaccate significa dover preoccuparsi di trovare nuovi contenitori, nonché di adeguare il personale a nuove strutture, ma soprattutto significa la paralisi della giustizia, poiché cer-

tamente per lungo tempo i giudizi dovranno attendere nuove ubicazioni, con inevitabili rinvii delle cause.

Se tutto questo a *lorsignori* risulta essere un risparmio della spesa pubblica significa che certamente gli italiani sono passati ... dalla padella alla brace!

Il fatto è che questo Governo, con il pretesto della crisi dell'euro e di quello che ci chiede l'Europa, decide in piena autonomia senza minimamente preoccuparsi dell'opinione pubblica o delle valutazioni del Parlamento, *rectius*, di quel che resta in quei Palazzi.

Tutto viene approvato ... a prescindere!

Ai colleghi ed ai cittadini di Lucera va la piena solidarietà di questo giornale e - considerato che nonostante la evidente sfiducia degli italiani nei suoi politicanti che non brillano per serietà e rettitudine - non resta che attendere la fine di questa legislatura sperando che non succeda altro e che si superi tranquillamente almeno il mese di dicembre indicato dagli antichi come quello della caduta di un meteorite sulla terra e sull'Italia.

Ma non preoccupatevi: *adda passà 'a nuttata!*

www.csddl.it

Centro Studi **diritto** 
dei **lavori**

Quando il lavoro ti fa perdere la salute

Il mobbing: questo sconosciuto

EVENTO FORMATIVO

IL MOBBING, QUESTO SCONOSCIUTO: QUANDO IL LAVORO TI FA PERDERE LA SALUTE

Sala Convegni dell'Ospedale "San Nicola Pellegrino" di Trani
24 settembre 2012, ore 8.00



PRESENTAZIONE

Il mobbing rappresenta uno strumento di prevaricazione e vessazione psicologica potentissimo, capace di determinare conseguenze molto nocive che si riverberano negativamente non solo sulle vittime, ma anche sulle loro famiglie, sulle organizzazioni di lavoro di appartenenza e sull'intera società, minando alla base l'efficienza ed il benessere organizzativo. La diffusione di tale fenomeno in tutti gli ambienti di lavoro ha posto in risalto l'esigenza di intervenire per riappropriarsi di quella prospettiva educativa, quale strumento culturale dell'intero processo formativo del personale dipendente, necessaria, soprattutto in questi tempi, ai fini della prevenzione primaria. Il primo passo per prevenire il mobbing è innanzitutto riconoscerlo, per poi averne indizi dal punto di vista giuridico, contrattuale e sanitario, atteso che tale evento può rappresentare una risorsa per i lavoratori.

PROGRAMMA

ore 8.00 - Registrazione dei Partecipanti	Lezione Magistrale: "Vessazioni reiterate e conseguenze patologica"
ore 8.30 - Saluto delle Autorità e Presentazione del Convegno	Avv. Antonio BELSITO (Giuravvocato del Foro di Trani - Docente Università di Bari)
ore 9.00 - I SESSIONE - IL BENESSERE ORGANIZZATIVO Moderatore: Dott. Antonio Sanguedolce (Direttore Sanitario ASL BT)	ore 13.30 - Discussione
Il Benessere Psico-Organizzativo: il ruolo della formazione Dott. Stefano PORZIOTTA (Responsabile Formazione ASL BT)	ore 14.00 - Lunch
Indagine sul rapporto tra professione infermieristica e benessere organizzativo nell'ASL BT Dott. Leonardo DI LEO (Infermiere Magistrale) - Dott. Antonio PICCOLOLOMO (Infermiere)	ore 15.00 - III SESSIONE - RICONOSCERE IL MOBBING Moderatori: Dott. Bernardo Capozzolo (Direttore Amministrativo ASL BT) Dott. Vincenzo Piazzolla (Direttore Personale ASL BT)
La promozione del benessere organizzativo: il CUG (Comitato Unico di Garanzia) Dott.ssa Vincenza MEMEO (Presidente CUG ASL BT)	Il mobbing nell'ambiente sanitario: definizioni e differenze con altri fattori di rischio Dott. Donato SIVO (Medico Competente ASL BT)
ore 11.15 - coffee break	Dal disagio al sintomo, alla malattia: il Mobbing Dott. Filippo IOVINE (Psichiatra ASL BT)
ore 11.30 - II SESSIONE - ASPETTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI Moderatore: Prof. Avv. Giuseppe Losappio (Associato Università di Bari)	"Sentimenti ed emozioni" in chi vive il mobbing Dott.ssa Antonella DI NOIA (Psicologa ASL BT)
Lezione Magistrale: "Il mobbing tra carenze normative, elaborazione giurisprudenziale e profili insoliti" Dott. Daniele COLUCCI (Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bari)	Nesso di causalità e mobbing Dott.ssa Roberta MARTINO (Medico Legale ASL BT)
	ore 17.00 - Discussione
	ore 17.30 - Test di Apprendimento e Questionario di Gradimento
	ore 18.00 - Conclusione dei Lavori

INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all'evento prevede una quota di partecipazione di euro 10,00. La quota comprende: coffee break, lunch, kit congressuale e attestato di partecipazione. E' stato richiesto l'accreditamento per tutte le professioni sanitarie e per avvocati per un massimo di 150 partecipanti suddivisi in parti uguali per categoria.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Dott.ssa Roberta MARTINO - Dott. Stefano PORZIOTTA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA (Avvocati)
Avv. Domenico Di Piero
segreteria@csddl.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA (Professioni Sanitarie)
Ufficio Formazione ASL BT
Tel.: 0883/577904 - Fax: 0883/577902

Organizzata dalla ASL BT in collaborazione col Centro Studi Diritto dei Lavori si è tenuto a Trani presso la sala convegni dell'Ospedale Civile una giornata di approfondimento sull'annoso tema de "il Mobbing".

Sono intervenuti nell'importante dibattito: il Dott. Daniele Colucci - Magistrato del Lavoro presso il Tribunale di Bari, l'Avv. Antonio Belsito - autore del libro "Lo strano fenomeno del mobbing; il Prof. Avv. Giuseppe Losappio, il Dott. Leonardo Di Leo, il Dott. Antonio Piccolomo, la Dott.ssa Vincenza Memeo, il Dott. Vincenzo Piazzolla, il Dott. Donato Sivo, il Dott. Filippo Iovine, la Dott.ssa Antonella Di Noia.

Sono altresì intervenuti il Direttore Sanitario Dott. Di Terlizzi ed il Direttore Amministrativo Dott. Bernardo Capozzolo.

Grazie al particolare impegno profuso dalla Dott.ssa Roberta Martino e dal Dott. Stefano Porziotta la giornata è risultata particolarmente interessante ed apprezzata dal numeroso qualificato pubblico.



Da sinistra l'Avv. Antonio Belsito, il prof. Giuseppe Losappio ed il dott. Daniele Colucci

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Medicina e Chirurgia
Anno Accademico 2012/2013

Master di II livello in

PREVENZIONE e GESTIONE MULTIDISCIPLINARE del MOBBING

Coordinatore:
Prof. Tommaso Germano

REQUISITI DI AMMISSIONE E SELEZIONE

Sono ammessi i laureati sia del nuovo che del vecchio ordinamento. Il numero massimo di ammessi è 30.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari, va presentata entro le ore 12.00 del 30 novembre 2011.

PER INFORMAZIONI CONSULTARE I SITI

<http://www.ans-formazionepubblica.uniba.it/ans/formazione/master>
e-mail: scoridipersonamento@spagnabond058.master2.uniba.it
www.csddl.it
o in persona all'Ufficio Master e Corri di Perfezionamento Via Garibaldi - Bari

o Segreteria Master Corso Italia 23 - Bari V piano
LE LEZIONI SI TERRANNO NELLA SALA VI (6 piano) DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - BARI

Materie d'insegnamento

Diritto del Lavoro, Diritto della Previdenza Sociale, Diritto Processuale del Lavoro, Diritto Penale, Organizzazione degli Enti Previdenziali di Controllo, Contenzioso del Lavoro, Pari Opportunità nel Diritto del Lavoro, Aspetti Sociologici, Aspetti Statistici ed Economici, Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Patologie Psicosomatiche stress-correlate, Patologia Psicosomatica stress-correlata di interesse Sessuologico, Patologia Psicosomatica stress-correlata di interesse Neuropsichiatrico, Aspetti Etici e Deontologici, Aspetti Etologici Comparati.

OGGETTIVI

- formare una figura professionale esperta nel riconoscimento di condizioni stressate e/o patologie psicosomatiche potenzialmente riconducibili a situazioni di mobbing
- fornire la conoscenza di metodi e strumenti per il monitoraggio di situazioni "tolleranti" l'insorgenza del fenomeno
- fornire la base per una prima attività di valutazione delle condizioni di disagio/patologia psichica e somatica, con eventuale avvio dell'utenza presso Centri Specializzati
- individuare metodi e strumenti atti a ridurre i costi sociali ed aziendali legati al fenomeno
- promuovere la prevenzione delle patologie mobbing-correlate e la riduzione della durata di cura e della richiesta di risarcimento
- analizzare il caso del mobbing e del "doppio mobbing" nella coppia e nella vita di relazione
- analizzare tutti gli aspetti medico-legali e giuridovisitivi del fenomeno
- analizzare le implicazioni penali del mobbing e della "sindrome da falso mobbing"
- individuare gli strumenti di assessment più efficaci ai fini della certificazione medicolegale e dell'accertamento penale
- valutare le differenti condizioni di risarcibilità del danno da mobbing
- addestrare i partecipanti alla ricerca, individuazione e valutazione di fonti scientifiche che supportino differenti strategie e tecniche di intervento.

www.csddl.it

Esaurimento del diritto del marchio d'impresa

inesistenza di violazioni alla norme vigenti in materia sia penale che civile

Questione assai controversa è l'*esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa* nell'ambito della circolazione delle merci nello spazio della comunità europea, spesso frutto di diverse interpretazioni che generano non pochi problemi alle aziende, agli organi ispettivi e giudicanti nell'applicazione delle norme in materia.

È indubbio che ad un primo approccio, un eventuale importazione/acquisto da un rivenditore/licenziatario "Europeo" effettuato da un concorrente, appaia al detentore di un diritto di proprietà industriale (ad esempio altro licenziatario stesso marchio) come un'operazione di concorrenza sleale, di violazione della proprietà industriale e quindi del diritto del marchio e di quanto ad esso collegato o addirittura di condotte che possano "apparire" penalmente rilevanti, facendo configurare giusto per citarne uno il reato di contraffazione.

Invero la situazione è molto più complessa, poiché anzitutto non vi sono requisiti di azione penale, anche preventiva (come eventuali sequestri), cosa che spesso invece accade, sulla scorta di un'errata o artefatta ricostruzione dei fatti e di una restringente interpretazione delle norme nazionali e comunitarie, che spesso supportano richieste di intervento della Magistratura Penale.

Senza contare le diverse azioni civilistiche intentate nei confronti di importatori che non violano come vedremo alcuna norma, poiché la tutela del marchio e i diritti legali ad esso sono soggetti al così detto esaurimento del diritto stesso.

Ebbene, restringendo il campo ad esempio al mondo manifatturiero con particolare riferimento all'abbigliamento, è frequente che un'azienda italiana in totale rispetto della normativa vigente e mai in



spregio a diritti di proprietà industriale ed intellettuale altrui, acquisti capi d'abbigliamento da un'altra società con sede nella Comunità Europea.

Detta società straniera, comunque con sede legale in Europa, è ad esempio regolare licenziataria di importanti brand notori internazionali e/o comunque tutelati, questa transazione nei casi l'eventuale contratto di licensing non preveda diversamente (fermo restando la tutela del terzo acquirente in buona fede), o se vi sono accordi di esclusiva (cosa assai difficile proprio per le norme esistenti, poiché difficilmente gestibile dai licenzianti o proprietari dei marchi) può tranquillamente vendere alla società italiana in virtù dell'art. 7, n. 1 della direttiva n. 89/104 CE (*"Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa"*): *Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso*. Ciò è ripreso anche dall'art. 5 del Codice della Proprietà Industriale, introdotto a mezzo D.lgs. n. 30 del 2005 che abro-

gava l'art. 1-bis, 2° comma, legge marchi - D.lgs 480/1992, il quale attuava la suddetta direttiva comunitaria (oggi direttiva Comunitaria 2008/95 CE).

Pertanto il diritto del titolare del marchio è esaurito (non potrà cioè opporsi alla commercializzazione) *quando i prodotti siano stati immessi in commercio all'interno dello spazio economico europeo dal titolare o con il suo consenso (licenziatario)*.

Il titolare del marchio e/o un suo licenziatario, quindi, non possono opporsi alla ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti, una volta che li abbia posti in commercio all'interno del See (Spazio economico europeo).

Pertanto, la legittimazione e quindi la titolarità della concessione dell'uso del marchio "x" in capo anche ad un eventuale altro licenziatario nazionale, non può in alcun modo limitare eventuali commercializzazioni di merce anche se importata e quindi libera di circolare nell'Unione Europea, con gli stessi marchi, assolutamente non contraffatta, poiché prodotta e/o distribuita in forza a regolare contratto di licensing.

Dunque, in virtù del suddetto principio su enunciato, il

fatto che la Società Italiana acquisti merce regolarmente prodotta e commercializzata e non contraffatta, anche sul territorio di un altro stato membro, per poi commercializzarla anche in Italia non viola alcuna norma vigente in materia sia penale che civile.

Si pensi per ipotesi, se si verificasse la stessa situazione denunciata dalla querelante a parti invertite e cioè nel momento in cui un cliente straniero dell'asserito licenziatario italiano del marchio "x", acquistasse dalla stessa o da un suo distributore in Italia merce contrassegnata con tale marchio e rivendesse successivamente in altro stato membro della Comunità europea, di nulla potrebbe dolersi l'eventuale licenziatario straniero del medesimo marchio nei confronti di chi legittimamente commercializza gli eventuali prodotti in forza al principio della libera circolazione delle merci imperante nello Spazio economico europeo (artt. 34 e 36 TFUE).

Va però precisato, anche per una sorta di regolamentazione e per la tutela dovuta al consumatore finale che mai l'azienda Italiana potrà apportare modifiche al prodotto importato nè nel suo aspetto ivi incluso quello stilistico grafico, nè tantomeno nell'etichettatura che dovrà sempre riportare i riferimenti del produttore e del licenziatario autorizzato anche se straniero.

Quanto detto, quindi, rimarca quelle che sono le dinamiche assolutamente lontane da una presunta "concorrenza sleale", "frode ad aziende nazionali" e/o addirittura di "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", tranne nel caso non vi siano particolari condizioni che nel caso in esempio siano state previste dal licenziante e approvate dal licenziatario, nello specifico accordo.

Onofrio Musco

Adempiere alle funzioni pubbliche "con disciplina e onore"

La crisi della politica e l'art. 54 della Costituzione

Le recenti vicende di cronaca politica, che hanno indignato tutto il Paese e sporcato, ancora una volta, l'immagine dell'Italia all'estero, impongono una seria riflessione, forse infruttuosa, ma certamente inevitabile, al fine di dare un giudizio storico ai protagonisti della c.d. seconda repubblica. L'orrore delle feste in costume, delle ostriche e delle vacanze organizzate con i soldi dei contribuenti, infatti, ha messo in risalto per l'ennesima volta la immoralità di buona parte della nostra classe dirigente, accompagnata dalla illegalità impunita, di determinate condotte anche penalmente rilevanti. Invero, non è il primo scandalo e si teme, non sarà l'ultimo che investe la classe politica della c.d. seconda repubblica, ma spesso tali situazioni sono state sminuite da un atteggiamento giustificazionista, di buona parte della medesima classe politica. Una vera e propria casta, che rivendica il diritto di giudicarsi da sola e non accetta i giudizi critici di alcuno, bollandoli ora come moralisti, ora come giustizialisti. E' davvero difficile non essere critici nei confronti di chi ha letteralmente distrutto il nostro Paese, rubando parte delle nostre risorse, oppure nel migliore dei casi, facendo ben poco per la patria che si è chiamati a servire.

Inoltre, non può accettarsi, che il giudizio critico sulla classe dirigente, in buona

parte ancora protagonista della vita politica italiana, venga liquidato come un sermone da moralisti vecchio stampo.

E' notorio infatti, che un numero consistente dei nostri parlamentari, non hanno la fedina penale pulita, essendosi "guadagnati" lo status di pregiudicati.

Vi è anche qualcuno, che è stato salvato dal carcere proprio grazie allo status di parlamentare.

Tuttavia molti cittadini e tanti esponenti autorevoli della società civile, hanno sostenuto la tesi per cui, quello che i politici fanno nella vita privata, non ci riguarda, né è oggetto di pubblico interesse.

Invero questa tesi appare come un modo maldestro di arrampicarsi sugli specchi, nel tentativo di giustificare comportamenti beceri e, talvolta, ai limiti del ricovero, che alcuni di questi signori hanno tenuto, peraltro spesso attingendo dalle casse dello Stato.

Esporre questi signori al pubblico ludibrio, sarebbe il minimo, quanto meno per far capire che non tutti sono ciechi od indifferenti di fronte a certi scandali. Ad ogni modo, quand'anche si accettasse che molte delle critiche sono solo di stampo morale, è lecito chiedersi se davvero i politici possano, al di fuori delle proprie funzioni, fare ciò che vogliono. Sembrerebbe una bestemmia pretendere di sindacare sulla vita privata

dei politici, comuni cittadini come noi.

A questo proposito, si ritiene che troppi politici non conoscano la nostra Costituzione. In questa sede, infatti si intende porre in evidenza il disposto dell'articolo 54, che nel suo secondo comma, prevede che chi sia incaricato di pubbliche funzioni debba svolgerle con disciplina e onore.

Disciplina e onore.

E' bene ripetere queste parole, quasi come una cantilena, affinché si stampino chiaramente nella mente di ognuno.

Cosa vuol dire svolgere le proprie funzioni con disciplina e onore?

Si badi, non si tratta di una disposizione isolata all'interno della Costituzione, ma di una norma che si colloca perfettamente nel quadro costituzionale, che differenzia in maniera netta i pubblici ufficiali, quando siano nell'esercizio delle proprie funzioni, dai comuni cittadini.

Tale differenziazione concerne sia gli onori, che gli oneri. E' evidente, dunque, che il disposto dell'articolo 54, non può essere bollato come un articolo figlio di tempi ormai andati, una sorta di norma in bianco e nero, o fuori moda.

Fermo restando che anche un disposto, che fosse figlio di una mentalità differente, finché resta in vigore ha piena validità cogente, il caso di specie è ben diverso e riguarda un articolo che, lo si ripete, è pienamente inquadrato nell'architettura del nostro ordinamento.

Dunque è doveroso chiedersi, ancora una volta, che cosa significhi svolgere le proprie funzioni con disciplina e onore.

Il significato profondo di queste parole, riconduce al concetto di dovere, inteso

come una missione, che ognuno di noi deve compiere, antepoendolo ai propri obiettivi personali.

Invero l'adempimento del proprio dovere con disciplina e onore, risulta essere un obbligo giuridico, alla luce del disposto costituzionale, per tutti coloro che rappresentano la pubblica autorità.

La ragione di questa norma è *in re ipsa*: infatti chi, nell'esercizio delle sue funzioni, rappresenta l'autorità, non può che essere una persona onorabile, e non può che ricoprire il proprio ruolo con il massimo della disciplina. Chi affiderebbe infatti, una pubblica funzione ad una persona senza onore?

Sono evidenti i risvolti che una tale logica normativa ha anche sulla vita privata di chi ricopre pubbliche funzioni. Non si può pensare infatti che una persona dedita a comportamenti dissoluti e spregiudicati (nel senso negativo del termine) sia poi affidataria di funzioni pubbliche, tanto meno che possa rappresentare al meglio i cittadini.

Lungi dall'essere strana, una simile norma risulta essere quasi pleonastica, rispetto all'importanza del ruolo che si ricopre, anche se indubbiamente può non piacere a qualche nostro (indegno) rappresentante.

Un serio rilancio del ruolo della politica nel nostro Paese, non può che passare attraverso una rifondazione della classe politica, se non altro per portare alle pubbliche cariche, persone la cui onorabilità sia inattaccabile, persone dalla indubbia moralità, o quantomeno, persone rispettabili.

Ne va della credibilità del nostro sistema Paese e ne va della nostra sopravvivenza ad una crisi che sembra non avere fine.

Valerio A. Belsito



petpaolo@tiscalinet.it

**porte • finestre legno
e legno/alluminio**

P. Et P. di Paolo Petrafesa
Via Amsterdam, 12
70052 Bisceglie [Ba] Italy
Tel. e Fax 080.3993050

Part. I.V.A.: 05283940723
Cod. Fisc.: PTR PLA 64T23 A669D

PRESCRIZIONE PENALE ED "EX CIRIELLI"

Il Ministero della Giustizia fa il punto della situazione



Disciplina della prescrizione penale *ex ante* ed *ex post* la c.d. *ex legge Cirielli*: la maggior parte dei praticanti, ma anche non più tali, si è trovato a fare i conti con le difficoltà e con la necessaria padronanza delle "arti matematiche" che comporta l'applicazione della disciplina prescrizione, tra *dies a quo*, atti sospensivi ed atti interruttivi (*numerus clausus* o no?) e che rappresenta nel nostro ordinamento una fattispecie di rilevanza meta-processuale e meta-sostanziale dagli impatti determinanti ed, a tratti, devastanti.

Tale affermazione può essere chiarita esaminando la relazione del Ministero della Giustizia in merito all'applicazione della L. 251/2005 ed analizzando gli esiti dei procedimenti definiti tra il 2006 ed il 2010. Ciò che emerge chiaramente è una situazione diversificata qualora si considerino i dati derivanti dal numero di decreti di archiviazione o di sentenze di non doversi procedere *ex art. 129 c.p.p.* nel periodo considerato, ovvero la tipologia di reati per i quali è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione. Ed infatti, in relazione al semplice dato numerico, si constata un impatto non così degno di nota della *ex Cirielli*, in quanto non vi è stato un incremento così imponente dei processi conclusi con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Di contro, il dato cambia se si considera che, paradossalmente, solo per i reati minori i termini prescrizione sembrano essere stati sostanzialmente estesi, a fronte di una riduzione drastica per i reati dei c.d. "colletti bianchi", di ben più grave disvalore sociale, i quali, complice la condotta difensiva dilatoria che spesso sfocia nella violazione delle regole del giusto processo, comporta la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato all'esito di

lungi ed estenuanti processi.

Tuttavia qualora si voglia davvero comprendere la portata dell'istituto della prescrizione del reato non si può prescindere da due capisaldi della disciplina: la natura della prescrizione ed il principio del *favor rei*. Partendo dal secondo dei due punti, che sono corollario sostanziale ed applicativo dell'istituto, il principio del *favor rei*, quale pilastro del nostro ordinamento, costituzionalmente garantito dall'art. 25, co. 2, Cost., nell'ambito della disciplina della prescrizione, va letto in combinato disposto con la norma di cui all'art. 2, co. 4, c.p. che attiene alla successione delle leggi penali nel tempo e che impone di applicare, qualora vi sia contrasto tra due norme in successione, quella che comporta la disciplina più favorevole al reo. Pertanto è agevole comprendere come l'entrata in vigore della *ex legge Cirielli* abbia senz'altro influito sui termini prescrizione, specie in regime transitorio, per un'ampia gamma di reati, introducendo, a fronte del limite superiore di prescrizione coincidente con la misura massima della pena prevista, un limite inferiore minimo di 6 anni per i delitti e di 4 anni per le contravvenzioni.

Senonché, analizzando la previsione normativa appare contraddittorio operare una riduzione dei termini prescrizione per fattispecie con pena detentiva compresa tra i 5 ed i 10 anni e, di contro, un innalzamento degli stessi per reati di minore impatto sociale, il tutto aggravato dall'impossibilità di operare il bilanciamento della circostanze di reato *ex art. 157 co. 2 c.p.*. Ulteriore aporia sembra poi l'inasprimento del trattamento sanzionatorio e dei termini prescrizione nei casi di morte a seguito di violazione delle norme sulla circolazione stradale ed infortuni sul lavoro, previsti dai comma 2 e 3 dell'art. 589 c.p., a fronte dei quali contrasta l'immutabilità degli stessi in casi quali l'omicidio colposo per colpa professionale, in cui non sussisterebbe neppure la possibilità di applicare l'aggravante della recidiva per reiterazione del reato, stante la natura colposa dello stesso.

Passando alla questione riguardante la natura stessa della prescrizione, strettamente connessa con la disciplina della successione delle leggi nel tempo, si sono affermati due orientamenti in proposito: il primo secondo il quale la prescrizione, concernendo gli elementi integrativi della fattispecie di reato, sarebbe di natura sostanziale, con conseguente applicazione del principio del *favor rei ex art. 2 co. 4 c.p.* in caso di successione di leggi con previsioni diverse; il secondo invece, sebbene minoritario, valorizza la natura processuale della norma *ex art. 157 c.p.* in quanto attinente alle regole processuali per l'accertamento della responsabilità penale del soggetto, con applicazione del principio del *tempus regit actum*.

Sul punto è intervenuta la stessa Corte Costituzionale che non solo ha ribadito la natura sostanziale della prescrizione ma si è anche espressa sulla legittimità del regime intertemporale che l'art. 10 della L. 251/2005 prevedeva, differenziando tra il caso in cui la nuova disciplina intervenisse in senso sfavorevole al reo o meno, sancendo di fatto l'irretroattività della norma più sfavorevole - e fin qui *nulla quaestio* essendo tale precetto costituzionalizzato dall'art. 25 co. 2 Cost. - ma anche la retroattività della norma più favorevole. Questo secondo asserito ha condotto la giurisprudenza ad interrogarsi sulla copertura costituzionale della retroattività della legge più favorevole al reo, giungendo ad escluderla ai sensi dell'art. 25 Cost. e deducendola interpretativamente dall'art. 3 che sancisce la parità di trattamento tra fattispecie uguali.

Quanto detto traccia in sintesi il quadro dell'istituto in esame,

che le modifiche introdotte dalla L. 251/2005 hanno reso ancor più complesso e sfaccettato, stante l'intervento operato sulla decorrenza del termine prescrizione in caso di continuazione dei reati (art. 158 co. 1 c.p.), il tempo ed i criteri necessari a prescrivere (art. 157 c.p.), le cause di sospensione del corso della prescrizione (art. 159 c.p.), i limiti prescrittivi in caso di atti interruttivi della stessa (art. 160 co. 3 c.p.).

Pertanto non appare corretto classificare l'intervento della norma in esame di poca influenza: ciò che è stato più volte sottolineato in questi anni dagli operatori della giustizia è la devastante differenziazione nella trattazione dei processi che la *ex Cirielli* ha comportato e, in specie, l'allungamento dei tempi prescrittivi per reati di minore impatto sociale, c.d. "di strada", a fronte della velocizzazione degli stessi per i reati dei "colletti bianchi", primi fra tutti corruzione e falso in bilancio, per restare in temi di stretta attualità.

Probabilmente tra qualche anno saremo qui a descrivere l'impatto devastante della ennesima novella che modifica ulteriormente la prescrizione, magari differenziandone il regime in base alla tipologia di reati, che in un certo momento storico sono considerati di particolare allarme sociale o meno.

Tuttavia forse occorrerebbe chiedersi, alla luce dei tanti principi fin qui richiamati, se un altro corollario del nostro ordinamento, che la stessa normativa comunitaria sancisce all'art. 6 della CEDU, sia ancora valido: il diritto ad un equo e giusto processo.

Tiziana V. de Virgilio

IMPRESA DI MOVIMENTO TERRA
E LAVORI EDILI



Nunzio Di Bisceglie



Via degli Ortolani, 6 - 70052 BISCEGLIE
cell. 338/7618904

I dubbi criteri di pagamento del canone RAI

Il legislatore quando nel 2007 ha inserito il comma 132 all'articolo unico della legge 24 dicembre 2007, n. 244 titolata: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) forse non si era ancora accorto degli svariati scandali che erano alle porte, scandali riguardanti soprattutto chi legiferava appunto, coloro che poi sarebbero stati indagati per acquisti più o meno leciti di abitazioni lussuose a prezzi popolari proprio nei dintorni del Parlamento o canoni di locazione agevolatissimi e degni di persone indigenti che non certo potevano ricoprire prestigiose cariche pubbliche.

Nonostante ciò la cosiddetta "pezza a colori" fu messa anche sul capitolo RAI, la tanto amata e odiata Tv di Stato ormai agli sgoccioli del suo monopolio, oggetto di discussione di un eventuale commissariamento e dove si continua, purtroppo, a fare il bello e il cattivo tempo.

In proposito il comma n. 132 dell'articolo unico della legge citata così recita: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma».

Esaminiamo la statuizione nei particolari. Il primo requisito necessario per usufruire



dell'esenzione del canone è, *in primis*, aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone.

L'esenzione quindi è rivolta agli anziani, cioè la RAI ha pensato ad una misura che riguarda unicamente le persone di età avanzata escludendo ad esempio il giovane disoccupato o il lavoratore precario che non ha la fortuna di essere invecchiato ma che riesce a malapena a trovare qualcuno che gli passa da mangiare in venti metri quadri di casa in "locazione d'aiuto".

Un attentato vero e proprio all'art. 3 della Costituzione che nel secondo comma così recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Passiamo agli altri requisiti ancora più interessanti del primo, perché di stampo economico, cioè non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge, titolari di reddito proprio. Non possiamo evidenziare che, l'attuale

realtà lavorativa molto spesso traduce il termine «reddito proprio» (per un giovane inserito in un nucleo familiare) in una somma di circa 300 euro mensili nel caso di lavoro precario o a progetto, una somma che non è neanche sufficiente a permettersi di pagare le spese per raggiungere il posto di lavoro o a provvedere a cambiarsi d'abito.

L'ultimo requisito eclatante infatti è il dover possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).

Il reddito deve risultare dall'ultimo CUD, motivo per cui è un reddito "lordo" per due poveri soggetti che da 6.713,98 annui dovrebbero detrarre le dovute spese. E tra queste, guarda caso, fa capolino una voce di bilancio familiare passiva inevitabile, il canone di locazione della propria abitazione. Certo è utopia pensare che i comuni italiani possano mettere a disposizione di tutti questi nuclei (a tutti gli effetti sotto soglia rispetto alla povertà media italiana), un'abitazione gratuita e non servono granché in questo frangente nemmeno altri tipi di aiuti economici di rilievo. Basti pensare che molti comuni non partecipano nemmeno all'integrazione dei fondi regionali che annualmente vengono distribuiti alle famiglie con basso reddito e intestatari di contratti di locazione.

A conti fatti, dunque, oggi in una qualsiasi città di provincia o peggio ancora metropoli, in Italia, un canone di locazione mensile per due persone si attesta intorno ai 3-400 euro per 40-50 metri quadri in media.

Cara RAI, basta fare dunque una semplice sottrazione che non include nemmeno spese di bollette o cibo. Se infatti da 6.713,98 euro si detraggono circa 4.800 euro annui per vivere sotto un tetto, per due (seppur) coniugi conviventi restano per un anno circa 1.900 euro. Da questa somma purtroppo devono essere detratte tutte le spese necessarie per vivere, con il pericolo reale di dover contrarre semmai prestiti che nessun ente concederebbe.

In conclusione non ci sono certo i soldi per pagare un canone RAI, una realtà dove lavorano persone che usufruiscono di compensi elevatissimi per l'attuale tenore di vita di un italiano medio all'ombra del mitico cavallo che sembra ancora l'unico ad essere morente e che usufruisce di contratti pubblicitari milionari e soprattutto spreca tantissimi soldi in trasmissioni del tutto discutibili.

Cosa fare almeno anziché organizzare controlli a tappeto per la lotta contro i poveri? Attuare quell'art. 3 della Costituzione, cioè impostare il requisito del reddito secondo il nucleo familiare, indipendentemente dall'età e dal numero dei componenti, ma tenendo conto dell'importo annuale del mod. ISEE, l'unica fotografia più reale dell'attuale famiglia italiana (salvo furbetti).

Gabriella Marcandrea

BAR SNOOPY
 Pasticceria
 Gelateria
 Buffet
 Paninoteca

Via Fragata, 151
 tel. 080.395 42 98 - Bisceglie

La terza "repubblica all'italiana"



Oramai è chiaro anche ai muri: per uscire da questa crisi economico - politico - sociale senza che vi siano inutili spargimenti di sangue o nuove "democrazie di piazza" (come amava definirle il grande Montanelli) sono indispensabili riforme sostanziali in diversi settori. Dal lavoro al fisco, passando anche per il sistema elettorale e quello istituzionale. Tra le forze politiche parlamentari vi è una corposa fetta che auspica una riforma costituzionale che trasformi quella italiana in una Repubblica Presidenziale sul modello francese, con maggiori poteri, dunque, nelle mani del Capo dello Stato, a discapito del Capo di Governo. Con ogni probabilità quella che prenderà vita nella primavera del 2013, al termine del mandato governativo del professor Mario Monti, sarà ribattezzata dai giornali e dai libri di Storia come la "Terza Repubblica Italiana".

Ci permettiamo di dissentire.

Stando allo *status* attuale delle cose, sarebbe meglio appellarla come "Terza Repubblica all'Italiana", con tutte le accezioni negative che la nuova formula comporta.

Come fu per la seconda, infatti, anche la Repubblica in procinto di nascere sembra che sarà creata rimescolando tra loro i dinosauri della precedente ed aggiungendo a questi qualche "verginella" che contribuisca a conferire quell'aspetto di nuovo, ma solamente di facciata, non in sostanza.

I cugini d'Oltralpe ribattezzano le proprie Repubbliche (quella in corso è la quinta) in base alle riforme costituzionali



o alle carte costituzionali adottate. Noi italiani, più semplicemente in base a mutamenti partitici, senza preoccuparci più di tanto di intervenire sulle condizioni che hanno generato, consentito e favorito il proliferare di scandali, di quella "corruptio" (nell'uso del termine che faceva Sallustio) nei partiti stessi.

Questo *modus operandi* pone in essere un sempre maggiore distacco tra i cittadini e la politica, posto che i cardini di quest'ultima, i partiti appunto, da contenitori di persone ed idee (una volta anche ideali), diventano sempre più cartelli

vuoti creati *ad hoc* per fare in-cetta di voti, salvo poi restare indifferenti alle proposte ed alle richieste degli elettori.

Il classico regalo vecchio, riciclato utilizzando un pacchetto nuovo con una bella carta luccicante e sgargiante.

In tutto ciò il popolo italiano resta apatico e distaccato. Piuttosto che indignarsi per l'insostenibile situazione politica (e non solo) in cui versa ormai da decenni, preferisce litigare con il vicino per il parcheggio all'ombra, con il dirimpettaio per chiarire se sia migliore una marca di cellulari rispetto ad un'altra e con il

conoscente perché tifa per la squadra rivale.

Questa immagine ci ricorda molto da vicino (non ce ne voglia il lettore per questo *excursus* letterario) i capponi che Alessandro Manzoni descrive e dei quali si fa beffa ne "I Promessi Sposi".

«Lascio poi pensare al lettore, come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zampe, a capo all'ingiù, nella mano d'un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli passavano a tumulto per la mente. Ora stendeva il braccio per collera, ora l'alzava per disperazione, ora lo dibatteva in aria, come per minaccia e, in tutti i modi, dava loro di fiere scosse, e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate; le quali intanto s'ingegnavano a beccarsi l'una con l'altra, come accade troppo sovente tra compagni di sventura» leggiamo nel Capitolo III dell'opera suddetta.

Quei quattro capponi, poveretti, destinati al banchetto di nozze di Renzo e Lucia, intraprendono un tormentato viaggio passando di mano in mano (da Agnese, madre della promessa sposa, a Renzo; da questi alla domestica dell'avvocato Azzecca-garbugli, infine di nuovo a Renzo). Sempre sul punto di finire in padella, subiscono le conseguenze degli stati d'animo dei diversi portatori. È di tutta evidenza come questa possa rappresentare una grottesca chiave di lettura per i cittadini dell'Italia di oggi.

Così, mentre passa le sue giornate a litigare e a "beccarsi", il popolo italiano passa di governo in governo, proprio come di mano in mano ... i capponi di Renzo.

Francesco Lopuzzo



Centro Studi diritto
dei lavori



www.csddl.it

il lavorista

BOLLETTINO del Centro Studi diritto
dei lavori

Storia

Gli anni Trenta

BIVACCHI, DEGRADO E ABUSI SULLA LITORANEA DI TRANI

Oggi ci si lamenta spesso del traffico caotico e dei gas di scarico, dei comportamenti incivili e delle spiagge sporche. Non sono storie nuove. Negli anni Trenta, infatti, non si era da meno.

Le fonti d'archivio documentano curiose vicende di degrado che nel periodo fascista interessavano la nota zona litoranea di Colonna a Trani. Lungo i percorsi che portavano al mare circolavano carretti e carrozze, trainati da muli e cavalli che mollavano ovunque gli "scarichi fisiologici". Ma la diffusione di varie malattie infettive che talvolta si trasformavano in epidemie, induceva spesso chi governava la città ad intervenire drasticamente con provvedimenti di divieto, su segnalazione dell'autorità sanitaria.

Si era nel pieno della calura estiva nell'agosto 1931 quando il dott. Antonio Baldini, ispettore per la protezione della maternità e infanzia, nella sua relazione inviata al medico provinciale lamentava lo scenario squallido constatato in riva al mare a Trani, durante il sopralluogo di controllo della colonia marina riservata ai figli dei dipendenti dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

"A Colonna ho osservato che avevano fatto sosta oltre cento carri, i cui rispettivi cavalli, asini e muli staccati dai traini erano assicurati agli stessi a mezzo della capezza, e in corri-

spondenza di ogni singolo traino in mare vi erano numerosi bagnanti - descrive l'ispettore - tutti quei carri, ogni giorno, trasportano da Corato, Andria e dai paesi limitrofi i bagnanti, per i quali, come per il conducente del carro, lo spazio sottostante serve da ricovero e da luogo di sosta durante la giornata, poiché i bagnanti vengono la mattina e se ne tornano a sera". Me era ben altro a destare le polemiche.

"Gli animali che rimangono lungo la riviera tutto il giorno depositano ivi i loro escrementi - motivava il dott. Baldini - e il quadro che si è offerto ai miei occhi è stato quello di un vero e proprio bivacco zingaresco, offesa pertanto sicura alle leggi della civiltà e dell'igiene e quindi col pericolo (per non dir la sicurezza) della insurrezione di malattie infettive per la popolazione e per i fanciulli della colonia".

Si era calcolato approssimativamente che erano oltre 500 gli individui che affluivano a Trani per la "cura marina" quotidiana.

L'intervento del podestà Morelli non si fece attendere: l'11 agosto 1931 emise un'ordinanza che dal 1 giugno al 30 settembre vietò l'accesso e la circolazione sulla litoranea di Colonna di qualunque veicolo a trazione animale e per ogni specie di bestiame, nonché il divieto di bivacco. Erano esonerati dal divieto i soli residenti nella contrada. Insomma un provvedimento precursore di "zona a traffico limitato". Così la colonia dei bambini (ma le uniche autorizzate in provincia dall'Ente Opere Assistenziali del partito Fascista erano quelle di Bari, delle suore di San Vincenzo a

Bisceglie e di Putignano) potette proseguire senza rischi igienici. Tuttavia di inconvenienti igienici a Colonna ve n'erano altri.

Il 14 ottobre 1931 l'ufficiale sanitario Troysi informò il podestà che nelle vicinanze degli sbocchi delle sorgenti denominate "Acqua di Cristo" parecchi proprietari di villini avevano eseguito escavazioni abusive fino alla falda delle "acque telluriche" inquinandole. Alla richiesta di eliminare tale abuso seguì un censimento delle sorgenti a Trani, tra le quali figuravano quelle dello "scoglio di Frisio" a 300 metri dall'abitato, utilizzate dai cittadini come "acqua purgativa".

Altri tempi, altri mezzi. Ma i malvezzi, a quanto pare, non sono molto cambiati.

Luca De Ceglia



continua dalla prima pagina

DIRITTO AL LAVORO E DIRITTO ALLA SALUTE UNA VILE ALTERNATIVA

Non può ignorarsi il dramma dell'ILVA di Taranto, della nostra Regione e, più in generale, di tutto l'assetto economico-produttivo industriale, insieme al rinnovato ed accentuato dramma della disoccupazione giovanile, rilevata nella percentuale globale di oltre il 25%, sommando la cifra dei disoccupati iscritti, dei lavoratori a nero e di quelli che nemmeno si presentano a dichiarare il loro stato di non lavoro, dando così il segno di una sfiducia totale nel sistema in cui vivono sempre più infelicamente.

Mala tempora currunt.

A Taranto si è vigliaccamente inventato il contrasto diritto al lavoro-diritto alla salute, creando così persino gravi tensioni e lacerazioni nel tessuto sociale del territorio e frantumando una classe operaia, quella dei metalmeccanici, un tempo protagonista ed antesignana di un rinnovato movimento sindacale unitario per troppi anni diviso.

A Torino, nel frattempo, nelle quasi segrete stanze di palazzo Chigi, si ripeteva, perfino imitando mediocrementemente la feroce ironia di Bertold Brecht della "resistibile ascesa di Arturo Ui" - senza nemmeno l'accompagnamento delle splendide note di Kurt Weill - una farsesca recita di un imprenditore (?) - finanziere dell'auto che si concedeva ad un incontro con le massime autorità governative, capaci soltanto di chiedere "chiarimenti" su palesi tradimenti ed inadempimenti di impegni. Eppure questi impegni erano stati presi e sbandierati solo un anno fa col precedente Governo, e rinnovati ambigualmente con l'attuale, in cambio di proroghe di Casse Integrazioni benevolmente reiterate, con gravi appesantimenti dei bilanci pubblici, senza il controllo del rispetto dei programmi di effettivi investimenti per le necessarie ristrutturazioni e riorganizzazioni atte al superamento della crisi ed al rilancio produttivo e di vendita e, soprattutto, garantendo l'occupazione, così come da impegni precisi.

E così il quadro può chiudersi. Solo pochi mesi fa è stata messa mano ad una prima e parziale riforma, ancora una volta, del mercato del lavoro. Soprattutto, dopo lunga e spesso incolta di-

scussione su stabilità e flessibilità, *vulgo* sull'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori disordinatamente riformato e ridotto, in forma contorta, al tema del restringimento dell'area di stabilità del rapporto, ci si trova ora già nell'imbuto di un autunno ed inverno predisposti ad essere per tutti un tragico ed insieme risibile prologo di una lunga campagna elettorale di infimo profilo. Come già si può intuire, sperando di essere smentiti, quest'ultima sarà tutta intrisa di disvalori, primo fra tutti l'assoluta generale sordità ed indifferenza ai problemi della necessaria ed urgente rivitalizzazione del mercato del lavoro, rendendo finalmente quest'ultimo davvero dinamico e capace di stimolare originali e diversificate occasioni di "nuovi lavori" (è la nostra, ormai nota, linea culturale che contraddistingue contenuti e finalità del Centro Studi).

E' impegno di tutti i collabora-

tori del CSDDL e di chi scrive quello di seguire, anche con dure critiche, i gravi eventi che stanno modificando, senza un progetto globale e spesso con colpi di mano, *funditus* il diritto del lavoro, senza che, spesso, gli operatori di questo mondo sappiano incidervi adeguatamente.

A questo impegno invitiamo, con le parole e con i fatti, tutti: qualcuno già sta contribuendo, nel suo campo, doverosamente (pensiamo oggi soprattutto alla magistratura) a ricordarci che la Costituzione è ancora integra e viva e va rispettata. Proviamo tutti a muoverci su questa linea, chiedendo ad ognuno di operare adeguatamente.



Scrivi a:

la bilancia

labilancia.giornale@libero.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico



Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

Anno VII n. 2 Nuova serie
20 ottobre 2012

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Piero, Valerio A. Belsito

Hanno collaborato:

Elio Belsito, Giuseppe Braccioldi, Claudia Catalano, Antonio De Simone, Tiziana de Virgilio, Francesco Lopuzzo, Gabriella Marcandrea, Onofrio Musco

Con il patrocinio dell'
ORDINE AVVOCATI TRANI
e la collaborazione della
ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: labilancia.giornale@libero.it
stampato da

L'editrice s.r.l. - Foggia
Associazione Culturale **la bilancia**
Via Pasubio n. 24 - Bisceglie
Registrato al Tribunale di Trani
il 09/10/2006 n. 14/06



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Facoltà di Giurisprudenza

Centro Studi



diritto dei lavori
BARI

CONVEGNO INTERNAZIONALE DIRITTO DEL LAVORO SPAGNA - ITALIA

Martedì 23 Ottobre 2012 ore 15,30
AULA ALDO MORO

LAVORO E OCCUPAZIONE: CRISI ATTUALE E PROSPETTIVE



in collaborazione con
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO



Intervengono:

Prof. Fernando FITA ORTEGA

ORDINARIO DI DIRITTO DEL LAVORO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITÀ DI VALENCIA

Prof. Tommaso GERMANO

TITOLARE PREVIDENZA SOCIALE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Prof. Nicola DE MARINIS

TITOLARE DIRITTO DEL LAVORO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Ing. Michele VINCI

PRESIDENTE CONFINDUSTRIA BARI

Dott. Giulio COLECCHIA

SEGRETARIO GENERALE CISL PUGLIA

Dott. Giovanni FORTE

SEGRETARIO GENERALE CGIL PUGLIA

Dott. Aldo PUGLIESE

SEGRETARIO GENERALE UIL PUGLIA

Avv. Antonio BELSITO

CENTRO STUDI DEL DIRITTO DEI LAVORI

www.csddl.it

Il seminario è valido ai fini del riconoscimento
dei crediti formativi degli avvocati (4 crediti).
Per iscrizioni ed informazioni consultare il sito www.csddl.it

Presiede e coordina:

Prof. Gaetano VENETO

**NEL DIRITTO
EDITORE**
l'editoria utile al tuo fianco